



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2006

=====

ADDI' 11/11/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaello	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 813

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)".



813 11 NOV. 2006 *lu*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)".



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico - Finanziaria e Partecipazione;

VISTO l'art. 11 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25 che prevede la presentazione al Consiglio Regionale, contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, della proposta di legge finanziaria regionale;

TENUTO CONTO che è stata esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)", composta da n. 49 articoli e corredata di una relazione che forma parte integrante della presente deliberazione.



"Legge finanziaria 2007"

TITOLO I Disposizioni finanziarie

Art. 1

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2007 in termini di competenza e cassa nell'importo di Euro 3.652.166.918,24 per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'art. 49 della L.R. 20/11/2001, n. 25; le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2007. Il livello di ricorso al mercato di cui al precedente comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

Art. 2

1. Relativamente all'anno finanziario 2007 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morricchio

Pietro Morricchio



Art. 3



confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della L.R. 36/1992.

Art. 4

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l'anno 2007 la Direzione Regionale Bilancio e Tributi, su conforme indicazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico Finanziaria e Partecipazione, è autorizzata ad effettuare entro la data del 30 giugno 2007 una verifica straordinaria degli impegni assunti nell'esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del Patto medesimo.

Art. 5

1. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

Art. 6

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2007 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della L.R. 11/1997.

Art. 7

Al comma 8 dell'art. 37 della Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 tra le parole "a carico del bilancio annuale" e le parole "devono essere sottoposti" sono inserite le parole ", ivi comprese le deliberazioni della Giunta Regionale concernenti il riparto e l'assegnazione di fondi,".

TITOLO II

Disposizioni per il risanamento

CAPO I

Disposizioni per il risanamento del sistema sanitario regionale

Art. 8

(Questione morale)

La Regione Lazio intraprende azioni e iniziative per affrontare la questione morale, evitare sprechi, favorire un uso austero delle risorse.

2. In particolare la Giunta:
 - a. redige e approva su proposta del Presidente della Giunta entro il 31 marzo 2007 un codice etico per l'azione amministrativa regionale;

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo

Piero Marrazzo



- b. adotta procedure standardizzate finalizzate alla tracciabilità dei flussi di spesa della Regione Lazio;
- c. prevede modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari.

Art. 9

(Attuazione del patto nazionale sulla salute)

1. In sintonia con le regole stabilite nel patto nazionale per la salute, la Regione consegue, entro il 2010, l'azzeramento del disavanzo sanitario.
2. Entro il 2010 la pressione fiscale regionale sarà ridotta.
3. A tale fine si impegna:
- a sottoscrivere l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 - a realizzare, nell'ambito dell'accordo di cui al comma precedente, una riduzione dei costi di produzione rispetto all'andamento tendenziale, stimato pari a 788 milioni nel 2007, a 1.092 milioni nel 2008 e a 1.467 milioni nel 2009;
 - ad utilizzare la quota del fondo transitorio per gli anni 2007 - 2009 per il conseguimento dell'equilibrio finanziario a partire dall'anno 2007;
 - a mantenere, nel periodo 2007 - 2009, ai livelli massimi l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatti salvi, per quest'ultima, i regimi speciali e le esenzioni, previsti dalla legislazione vigente;
 - a dare copertura a carattere pluriennale, con entrata destinata indicata nel bilancio regionale, ai disavanzi pregressi del settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto di quanto previsto dalla legge 10 del 2006, art. 1, comma 13.
 - in coordinamento con gli enti del sistema sanitario regionale a rinegoziare il debito commerciale transatto, nonché a trovare adeguate soluzioni per il pagamento di quello non transatto, al 31 dicembre 2005, al fine di commisurarne l'impatto annuo al gettito ricavato dall'imposta di cui alla lettera e).
 - a trovare, nell'ambito dell'accordo di cui alla lettera a), adeguate soluzioni per il pagamento del debito commerciale maturato nel 2006, al fine di evitare situazioni che possano pregiudicare il conseguimento dell'equilibrio finanziario a partire dal 2007.
 - a definire entro il 31.12.2006 i budget annuali del sistema di erogatori di servizi accreditati anche al fine del raggiungimento degli obiettivi del bilancio.

Art. 10

(Specificità del sistema sanitario regionale del Lazio)

1. La Regione, per il pieno conseguimento dell'equilibrio strutturale del sistema sanitario regionale, persegue il superamento della sottostima della popolazione per il calcolo del riparto del fondo sanitario nazionale, nonché il riconoscimento del fabbisogno sanitario aggiuntivo della Capitale e del fabbisogno formativo nazionale cui sopperiscono alcune strutture sanitarie regionali. La Giunta regionale provvede agli atti necessari per conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma.


Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo




Art. 11

(Abbattimento delle liste di attesa nella sanità pubblica regionale)

- 
1. Nell'ambito delle politiche regionali per l'abbattimento delle liste e dei tempi d'attesa nell'erogazione dei servizi sanitari richiesti dai cittadini, la Regione Lazio intende aumentare la capacità di erogazione di prestazioni sanitarie di diagnosi per immagini ad alta tecnologia da parte delle strutture sanitarie pubbliche, con particolare riferimento alle prestazioni erogabili solo dalle strutture pubbliche (TAC, ecografia, ecodoppler, mammografie, ecc.); con l'obiettivo di abbattere ulteriormente, entro il 31 dicembre 2007, i tempi delle liste di attesa attraverso il pieno utilizzo delle attrezzature e delle risorse disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche.
 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al precedente comma, le ASI e le AO dovranno presentare alla Regione, entro il 31 gennaio 2007, progetti specifici con l'obiettivo di garantire le ulteriori prestazioni per le specialità che presentano maggiori criticità, ampliando l'orario di apertura al pubblico, aumentando l'utilizzo delle attrezzature e del personale disponibili.
 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno utilizzati, oltre alle risorse destinate, risorse aggiuntive ai budget concordati nell'ambito del fondo sanitario.

Art. 12

(Sistema di pagamento dei beni e servizi del servizio sanitario regionale)

- 
1. Al fine di garantire certezza e puntualità nei pagamenti ed agevolare il processo di certificazione, a partire dal 1 gennaio 2007 il sistema di verifica e controllo dei pagamenti del servizio sanitario regionale è gestito in modo unificato e centralizzato a cura dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione.
 2. La Regione appronta il sistema informativo necessario per la gestione del sistema avvalendosi della società I.a.it.
 3. Le informazioni desumibili dal sistema informativo dei pagamenti sono messe a disposizione, fatta salva la tutela della riservatezza, della Cabina di Regia istituita ai sensi dell'art. 131 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 per lo svolgimento delle attività di sua competenza.


Art. 13

(Valorizzazione patrimonio GEPR)

1. Al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure finalizzate alla valorizzazione del patrimonio GEPR, attivando adeguate procedure per salvaguardare le situazioni di disagio sociale.

Art. 14

(Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

- 
1. La Regione, nell'ambito delle politiche istituzionali di razionalizzazione del sistema degli enti che operano nelle materie di sua competenza, persegue l'obiettivo prioritario di attuare il riordino e la riforma organica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), già prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207

Il Presidente della Regione Lazio

*Pietro Marrazzo**14/11/06*

(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328).

A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio, anche con richiesta motivata del Presidente della Regione di provvedere all'esame con la procedura di urgenza, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto, una proposta di legge regionale di disciplina del riordino delle IPAB, tesa a garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, ispirata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, attraverso la trasformazione delle IPAB stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.

CAPO II

Disposizioni per il contenimento della spesa

Art. 15

(Limiti agli impegni di spesa)

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2007 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi e alle competenze accessorie del personale, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, alle spese per l'attuazione di programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, alle spese concernenti interventi sul trasporto pubblico compresi nell'UPB D41, alle spese di carattere socio-assistenziale afferenti all'UPB H41, alle annualità relative ai limiti d'impegno, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese finalizzate da apposita norma legislativa.
2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.
3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 97 per cento dello stanziamento annuo.
4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3, su motivata proposta dell'assessore competente per materia, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

Art. 16

(Agenzie ed Enti regionali)

1. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema delle Agenzie ed enti regionali, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le opportune iniziative affinché proceda, entro il 31 dicembre 2007, al riordino degli enti, in modo tale da:
 - Definire idonei strumenti di pianificazione e controllo;
 - Sciogliere le Agenzie e gli enti che svolgono attività non rilevanti o le cui attività possono essere esplicitate più efficacemente e più economicamente nell'ambito dell'apparato organizzativo della regione.
2. Entro il 30 giugno, la Giunta regionale sottopone alla valutazione del Consiglio regionale una relazione contenente le iniziative che si intendono perseguire in attuazione di quanto previsto dal precedente comma.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art 17

(Reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)

U Al fine di assicurare il concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il Consiglio regionale, nonché gli enti dipendenti dalla regione limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali sono tenuti, prima di ricorrere a procedure concorsuali, con esclusione delle progressioni verticali previste dai contratti collettivi di lavoro, a reclutare il proprio personale mediante l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36, supplementi ordinari nn. 4, 5 e 6, del 30 dicembre 2003.

CAPO III

Disposizioni relative alla decisione di bilancio

Art. 18

(Riorganizzazione del bilancio regionale)

1. All'articolo 17, della legge n. 25 del 2001, il comma 3 è sostituito da seguente:
"3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, in unità previsionali di base determinate, per ciascun assessorato, in relazione ad arco omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nell'ambito delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli."
2. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 25 del 2001, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"A ciascun capitolo della entrata viene associato il corrispondente codice di classificazione economica SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni."
3. All'articolo 20, della legge n. 25 del 2001, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per assessorato, funzioni obiettivo e, con esclusione delle contabilità speciali, per unità previsionali di base, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale."
4. All'articolo 20, della legge n. 25 del 2001, il comma 2 è abrogato.
5. All'articolo 20, comma 3, della legge n. 25 del 2001, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"A ciascun capitolo della spesa viene associato il corrispondente codice di classificazione economica e funzionale SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni."
6. All'articolo 20, della legge n. 25 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per assessorati, funzioni obiettivo e unità previsionali di base."
7. All'articolo 21, della legge n. 25 del 2001, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per assessorati e funzioni obiettivo. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con le spese aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette."

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo

Piero Marrazzo

8. *U* All'articolo 21, della legge n. 25 del 2001, il comma 2, lettera d) è sostituito dal seguente:
- d) Un prospetto riepilogativo generale ed un prospetto articolato per assessorato, in cui sia rappresentata la classificazione economica e funzionale della spesa SEC 95, utilizzata per la classificazione del bilancio statale, articolata rispettivamente al terzo ed al secondo livello. I prospetti di cui alla presente lettera sono posti a corredo anche dell'assestamento del bilancio e del rendiconto generale."
9. All'articolo 37, della legge n. 25 del 2001, di seguito al comma 2) è inserito il seguente comma 2 bis:
"Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell'anno in cui vengono a maturazione."
10. Le modifiche alla legge 25 del 2001, di cui ai commi precedenti, saranno applicate in via sperimentale, a partire dall'assestamento per l'anno 2007 e dal rendiconto per l'anno 2006 e, in via definitiva, con il bilancio di previsione per il 2008.

Art. 19
(Bilanci degli Enti)

M L'articolo 57 comma 2 della Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 è sostituito dal seguente:

"I bilanci annuali degli Enti, corredati dal parere dei rispettivi Collegi dei revisori, devono pervenire alle Direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione Bilancio e Tributi, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui i Bilanci stessi si riferiscono. La Direzione competente per materia esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione Bilancio e Tributi ai fini dell'inserimento nel Bilancio annuale della Regione per approvarli con apposito articolo della Legge di Bilancio di cui costituiscono allegato, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile".

2. L'articolo 57 comma 4 della Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata o tardiva presentazione del Bilancio annuale da parte degli Enti, gli enti stessi possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le spese di personale ovvero di altre spese obbligatorie ed indifferibili ed i trasferimenti di risorse da parte della Regione sono commisurati, mensilmente, all'ammontare di tali spese, sino a quando non intervenga l'approvazione del Bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la Legge di Assestamento o di variazione al Bilancio annuale della Regione".

3. L'articolo 58 della Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 è sostituito dal seguente:

M "L'Assestamento dei Bilanci annuali, adottato dai competenti organi degli Enti, è inviato alla Direzione regionale competente per materia entro il 31 maggio, che lo trasmette con proprio parere alla Direzione regionale Bilancio e Tributi ai fini del suo inserimento nella Legge di Assestamento del Bilancio regionale per l'approvazione con apposito articolo, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile.

Le variazioni di Bilancio degli Enti aventi natura compensativa e riguardanti due o più Unità Previsionali di Base sono trasmesse, previo parere della Direzione regionale competente per materia, alla Direzione regionale Bilancio e Tributi, che - acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile - le sottopone alla Giunta regionale con apposita Delibera".

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



4. L'articolo 60 della Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 è sostituito dal seguente:
- "I Rendiconti generali annuali degli Enti, redatti in conformità a quanto disposto per il Rendiconto generale annuale della Regione ed adottati dai competenti organi, devono pervenire alle Direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione Bilancio e Tributi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, accompagnati da una Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti anche in termini finanziari.
- La Direzione competente per materia esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione Bilancio e Tributi, che inserisce in un allegato al Rendiconto generale della Regione i quadri riepilogativi delle entrate e delle spese dei singoli Enti, secondo uno schema tipo approvato con Deliberazione della Giunta regionale. Copia dei Rendiconti è inviata al Comitato regionale di controllo contabile per l'espressione del parere, che viene inserito nella Legge di approvazione del Rendiconto".

TITOLO III

Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità

CAPO I

Interventi per il rafforzamento delle risorse umane, occupabilità e coesione sociale

Art. 20

(Utilizzazione dei fondi comunitari FSE 2007 - 2013)

1. Le risorse comunitarie relative alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013 definita dal Programma Operativo approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore all'Istruzione, diritto allo studio e formazione di concerto con gli assessori competenti per assi e misure e sentite le partite sociali, saranno utilizzati, nell'ambito delle priorità tematiche previste dall'Unione Europea (risorse umane, occupabilità e coesione sociale), privilegiando la concentrazione delle risorse e l'integrazione delle politiche per la attuazione di interventi di grande impatto strategico per lo sviluppo regionale.

Art. 21

(Finalità ed obiettivi)

1. La Regione, attraverso politiche di rafforzamento del welfare, persegue l'obiettivo primario della universalità dei diritti economici, culturali e sociali. Le politiche sociali regionali si ispirano a principi di universalità, equità e efficacia.
2. A tal fine, nonostante l'incremento delle risorse nazionali per le politiche sociali nel 2006 rispetto al 2005, la Regione conferma per il 2007 le risorse destinate ai servizi erogati nel 2006 e attua le seguenti iniziative aggiuntive:
- Realizzazione di una rete di servizi di prevenzione in materia di abusi all'infanzia e di sostegno all'attività di protezione e di reinserimento di minori vittime di abuso e violenza;
 - Completamento della realizzazione di una rete di centri antiviolenza per donne maltrattate su tutto il territorio regionale;
 - Sostegno alla realizzazione e gestione degli asili nido nella regione;
 - Sostegno alle politiche per l'adozione;
 - Superamento dello strumento "Carta Senior" con la realizzazione del "Piano d'azione di lotta alla povertà e di contrasto all'esclusione sociale" per uno stanziamento complessivo di 10 milioni nel 2007, 5 nel 2008 e 5 nel 2009 attraverso uno specifico accantonamento nell'elenco 4;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



- f. Promozione di azioni e misure rivolte a immigrati donne e minori ridotti in schiavitù sessuale – tratta degli esseri umani – al fine di favorire l'accoglienza, percorsi di rientro assistiti, percorsi formativi e di integrazione sociale, affrancamento dal circuito criminale e dall'illegalità;

Fruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), punto 1), della L.R. 2/2004, da parte dei soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 o le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, nonché le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

- b. Miglioramento della qualità dei servizi e riduzione delle tariffe delle RSA al fine in particolare di tutelare le fasce di reddito più basse.
3. In materia di risorse umane, si prevedono gli interventi:
- a. Realizzazione del sistema integrato per l'educazione permanente degli adulti;
- b. Istituzione di un comitato inter-assessorile finalizzato alla integrazione scolastica e formativa dei disabili;
- c. Attivazione di qualificate iniziative di formazione continua per l'aggiornamento, la riconversione, lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, a partire dai settori produttivi investiti dai processi di innovazione e di cambiamento;

Art. 22

(Sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. In attuazione della legge 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha tra gli scopi la promozione della solidarietà sociale, la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata nonché in attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modificazioni, la Regione adotta il Piano socio-assistenziale regionale finalizzato a realizzare all'interno del territorio regionale un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, che garantisca la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza e che operi per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivanti da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, da consumo di sostanze, da provvedimenti di esecuzione penale.
2. Il Piano, elaborato dall'Assessorato alle Politiche sociali, individua i fabbisogni, gli interventi necessari e le priorità nel triennio 2007 – 2009 ed è sottoposto alla approvazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007.

Art. 23

(Misure a sostegno del terzo settore)

1. La Regione, in armonia con i principi di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 5 della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) promuove interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività del terzo settore all'interno del territorio regionale.
2. Ai fini del presente articolo costituiscono il terzo settore gli organismi non lucrativi di qualità sociale riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come modificato dall'articolo 5 del D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 442.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nell'ambito dell'UPB C11 un apposito capitolo denominato "Fondo per il sostegno al terzo settore", con uno stanziamento di Euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2007 destinato a:
- garantire l'accesso al credito agli organismi di cui al comma 2 che gestiscono servizi in convenzione con gli enti locali;
 - contribuire alla formazione professionale ed alla stabilizzazione dei lavoratori all'interno degli organismi di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di accesso al fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 24

(Misure a sostegno dei giovani)

1. La Regione, al fine di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni garantendo pari diritti e opportunità nell'accesso all'istruzione, al lavoro e alla mobilità, nonché alla fruizione della cultura, dello sport e dello spettacolo con particolare riguardo al territorio regionale stabilisce:
- L'istituzione in ciascun ambito provinciale, presso istituti scolastici anche dismessi o altri immobili di proprietà pubblica già destinati ad attività socio-educative-culturali, di appositi centri di iniziativa giovanile e studentesca che, al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere una maggiore integrazione fra mondo della scuola, dell'università e del lavoro assicurino:
 - Supporto logistico ed operativo alle consulte studentesche provinciali, alle comunità giovanili di cui all'articolo 82 della L.R. 6/99 nonché alle consulte o forum provinciali dei giovani e alle associazioni iscritte nel registro regionale;
 - Punti informagiovani sulle opportunità previste a livello locale, regionale e nazionale in materia di percorsi formativi, inserimento lavorativo, autoimprenditorialità e microimpresa;
 - iniziative di informazione specifica nei luoghi di socialità dei giovani, anche attraverso l'utilizzo delle strutture competenti delle AA.SS.LL. del Lazio, al fine di giungere ad una effettiva riduzione del danno determinato dall'uso di droghe;
 - attività di tutoraggio e sostegno scolastico, anche autogestite dagli studenti o dalle loro associazioni;
 - attività di orientamento universitario e iniziative sperimentali mirate all'inserimento lavorativo;
 - iniziative mirate alla promozione del volontariato;
 - partecipazione ai programmi comunitari riservati agli studenti;
 - costituzione di un sistema regionale di anagrafe degli studenti, integrato tra i sistemi dell'Istruzione e della Formazione, a sostegno di una adeguata programmazione dell'offerta formativa sul territorio per promuovere il raggiungimento del successo formativo e per prevenire e combattere la dispersione scolastica.
 - L'attivazione in via sperimentale di una carta giovani, destinata alle persone da 14 a 25 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, che preveda:
 - l'uso gratuito dei mezzi pubblici regionali nell'area extraurbana nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo;
 - l'accesso a tariffe ridotte nei musei di interesse regionale e locale, nonché alle iniziative e manifestazioni culturali, musicali e sportive promosse o finanziate dalla Regione Lazio direttamente o mediante il trasferimento di fondi regionali agli enti locali;

Il Presidente della Regione Lazio
 Pietro Marrazzo



- iii. convenzioni con alberghi e ostelli della gioventù per favorire la permanenza nei luoghi ove i giovani intendono recarsi durante il fine settimana;
- iv. altre agevolazioni finalizzate a sostenere il processo di crescita, formazione e inserimento lavorativo dei giovani, con particolare riguardo agli scambi internazionali, l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari, l'apprendimento di una seconda lingua.
2. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono poste a carico dei capitoli di bilancio di rispettiva competenza.

CAPO II

(Strumenti per favorire l'equità)

Art. 25

(Bilancio e politiche di genere)

1. La Regione promuove l'attuazione del bilancio di genere come strumento di valutazione e programmazione per fare emergere le politiche pubbliche di genere ed evidenziarne l'impatto nei diversi settori al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne.
2. L'adozione di una valutazione di genere, da perseguire attraverso la riorganizzazione delle procedure di bilancio, intende promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle donne, il monitoraggio delle politiche pubbliche da una prospettiva di genere, un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse.
3. Per l'anno 2007, sono previsti i seguenti interventi:
- ricognizione dei bandi regionali sotto il profilo di genere;
 - modificazione della composizione delle commissioni e degli organismi collegiali della Regione e degli enti dipendenti, garantendo l'attuazione della norma antidiscriminatoria che prevede che un sesso non possa essere rappresentato al di sotto del 40%;
4. Gli interventi di cui al precedente comma sono coordinati dall'ufficio di genere istituito presso l'assessorato al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

Art. 26

(Bilancio sociale)

1. La Regione si propone di costruire entro il 2007 un schema di bilancio sociale, come forma di rendiconto utile, per consentire ai cittadini la verifica della coerenza tra gli obiettivi e le modalità attuate per realizzarli.
2. Lo schema contiene i criteri di individuazione e di selezione delle iniziative da finanziare, e prevede un insieme di rendiconti e di relazioni che illustrino con efficacia la missione, i programmi di sviluppo dell'attività sociale della Regione, nonché gli obiettivi relazionali perseguiti.
3. Lo schema di bilancio sociale di cui al precedente comma è realizzato dall'assessorato al bilancio, programmazione e partecipazione con il supporto di Sviluppo Lazio e viene sottoposto al processo di partecipazione, unitamente ai documenti di cui all'art. 3 bis della legge 25 del 2001.

Art. 27

(Integrazione Fondo Microcredito)

1. Per perseguire le finalità di contrasto dell'esclusione e dell'emarginazione sociale il fondo per il microcredito, in attuazione del comma 27 art. 1 legge regionale 10/06 (legge di aggiustamento), è

Il Presidente della Regione Lazio


Pietro Musumeci



integrato con 3 milioni di Euro per l'annualità 2007, derivanti dalla emissione obbligazionaria della Regione Lazio del 19 aprile 2006.

Art. 28

(Contributi ai Comuni del Lazio per l'emergenza abitativa)

- 
1. Al fine di far fronte all'attuale situazione di "emergenza casa" presente sul territorio della Regione, nell'ambito dell'UPB E62 è istituito un apposito capitolo denominato "Contributi per l'emergenza abitativa a favore di Comuni del Lazio ad alta tensione abitativa con popolazione inferiore a 150.000 abitanti" con lo stanziamento per l'anno 2007 di 40 milioni di Euro.
 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua gli interventi da realizzare e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti.


Art. 29

(Finanziamento edilizia sovvenzionata delle A.T.E.R. del Lazio)

1. Al fine di sostenere il completamento e la costruzione di edilizia sovvenzionata delle A.T.E.R. del Lazio la Regione stanZIA nell'ambito dell'U.P.B. E62 mediante l'istituzione di un apposito capitolo con un finanziamento di complessivi 100 milioni di Euro per il triennio 2007 - 2009 di cui 40 milioni di Euro nel 2007, 40 milioni di Euro nel 2008 e 20 milioni di Euro nel 2009.

Art. 30

(Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche)



Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche), la Regione concede un contributo a fondo a perduto di 10.000 euro, in favore dei soggetti partecipanti all'avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 1045 (Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) che sono stati ricompresi negli elenchi 3 e 5 allegati alla deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 284 (Legge regionale 10/2004, Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) e che sono soci di cooperative:

- a. partecipanti al bando denominato "20.000 abitazioni in affitto";
 - b. che hanno fruito di contributi pubblici non regionali;
 - c. che non hanno usufruito di alcun contributo pubblico.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, coloro che non hanno partecipato al suddetto avviso pubblico possono presentare domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.
 3. Il socio può indicare alla Regione una persona del proprio nucleo familiare fino al secondo grado di parentela, a cui concedere in alternativa il contributo regionale, che sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, quale assegnatario dell'alloggio.

I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate per le finalità della presente legge, secondo l'ordine indicato ai commi precedenti e in subordine con priorità ai richiedenti con il reddito complessivo familiare più basso.

Sono in ogni caso escluse le domande di soci di cooperative edilizie le cui condizioni di difficoltà economiche, contemplate all'articolo 1 della L.R. 10/2004, si sono verificate successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210).

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Morozzo



- 6. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sugli stanziamenti dell'UPB C22 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.



Art. 31
(Interventi in conto capitale a favore dei piccoli comuni)

La Regione, nel triennio 2007-2009, eroga finanziamenti in conto capitale ai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale dell'ISTAT, per favorire lo sviluppo socio economico del territorio dei comuni stessi. In particolare i finanziamenti vengono erogati per progetti in materia di associazionismo nello svolgimento di funzioni e servizi, innovazione anche tecnologica nell'organizzazione amministrativa, promozione della residenzialità, qualità della vita e attività economica con particolare riguardo alla valorizzazione delle potenzialità, delle tradizioni e delle vocazioni del territorio. I comuni nonché le province relativamente ai progetti di interesse di più comuni, inoltrano alla struttura regionale competente, entro il trenta giugno di ogni anno e a valere sull'esercizio finanziario in corso, le richieste di finanziamento regionale con allegati i progetti corredati da una relazione illustrativa in cui sono indicate le relative motivazioni e ricadute attese in termini di complessiva incidenza sullo sviluppo socio-economico del territorio. Le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito UPB R48 del bilancio di previsione della Regione, di un apposito capitolo denominato: "Interventi in conto capitale a favore dei piccoli comuni", con lo stanziamento di Euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.



Art. 32
(Centri storici del Lazio)

1. Nell'ambito dell'UPB E62 è istituito un nuovo capitolo denominato "Contributi per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio", con uno stanziamento di 35 milioni di Euro nel 2007, 40 milioni di Euro nel 2008 e 41 milioni di Euro nel 2009.

Art. 33
(Attività di farmacovigilanza)

- 1. La Regione Lazio sostiene le attività di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle reazioni avverse ai farmaci, nonché le campagne di educazione sanitaria rivolte alla popolazione.
- 2. La Regione Lazio anticipa la somma di Euro 2.311.144,63 da recuperare sull'assegnazione da parte del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie attribuite ad ogni regione e provincia autonoma sulla base di un apposito piano di riparto, secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 14, della legge n. 449 del 23 dicembre 1997.

A tal fine è istituito, nell'ambito dell'UPB H13, uno specifico capitolo di bilancio denominato: "Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui alla legge n. 449/97 in materia di attività di farmacovigilanza".



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo



Art. 34

(Interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche)



La Regione, allo scopo di promuovere la deospedalizzazione e il ricorso alla modalità del day hospital da parte delle persone affette da patologie oncoematologiche, in particolare di quelle di minore età, garantendo altresì il mantenimento delle relazioni affettive con le relative famiglie, sostiene lo sviluppo delle forme di associazionismo e volontariato familiare aventi tali specifiche finalità, prevedendo contributi per la gestione e il funzionamento di apposite strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, collocate in prossimità degli ospedali.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali e previa intesa con l'assessore competente in materia di sanità, definisce i requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 41, differenziati per tipologia d'utenza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla medesima legge regionale.
3. A tal fine, nell'ambito dell'UPB H13 è destinata una somma pari ad Euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Art. 35

(Anticipazione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale C.C.M.)

1. La Regione Lazio promuove e organizza le attività di sorveglianza e di promozione della salute, nonché di elaborazione di progetti per il superamento delle emergenze di salute pubblica.
2. La Regione Lazio anticipa la somma di Euro 542.543,00 da recuperare sulla assegnazione da parte dello Stato, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale C.C.M..



A tal fine è istituito, nell'ambito dell'UPB H13, un specifico capitolo denominato: "Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui al fondo annuale C.C.M".
La Giunta regionale, con successivo provvedimento da emanare entro il 30 marzo 2007, definisce le modalità di utilizzazione della suddetta somma.

Art. 36

(Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di sviluppo, crescita e competitività, riconosce, al contempo, la difesa dei diritti umani, economici e sociali attraverso la responsabilità sociale del sistema produttivo.
2. In esecuzione di quanto previsto dal comma 1 la Regione promuove interventi di :
 - a. tracciabilità sociale, intesa come la possibilità di verificare l'osservanza dei diritti nelle fasi di produzione e distribuzione di un prodotto o di un servizio, anche come obiettivo da perseguire per la valorizzazione, l'innovazione e la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico regionale;
 - b. attuazione e la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale, nelle organizzazioni, nelle imprese e nei consumatori;
 - c. iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione che assicurano la diffusione tra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, degli strumenti che favoriscono una maggiore conoscenza e sensibilità rispetto alle tematiche relative alla responsabilità sociale.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo





A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del Consiglio regionale dell'economia e lavoro e di propri enti regionali, può attivare bandi, concorsi di idee, accordi e protocolli d'intesa, e promuovere percorsi di formazione rivolti a consumatori, imprenditori, lavoratori, amministratori pubblici e consulenti, seminari, convegni, produzione di campagne pubblicitarie e altre iniziative volte a promuovere la cultura e gli strumenti della responsabilità sociale.

La Regione, nella promozione degli interventi regionali per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo:

- a. favorisce le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all'introduzione e allo sviluppo di sistemi di rendicontazione e di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale;
- b. prevede, nell'ambito delle politiche e delle azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che spingano le imprese all'adozione di sistemi di gestione integrati certificabili della qualità, ambiente e responsabilità sociale.



Sono destinatarie degli interventi di cui al comma 2 le piccole e medie imprese di tutti i settori economici operanti sia singolarmente che attraverso consorzi e società consortili ed associazioni di imprese, in particolare quelle localizzate in distretti industriali, filiere e sistemi locali produttivi.

Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.


Non possono essere destinatari degli interventi di cui all'articolo 3 le imprese in difficoltà, secondo quanto definito dalla vigente normativa comunitaria in merito agli aiuti di stato.

- 8. La giunta regionale con apposito provvedimento definisce gli indirizzi e destina le risorse, sulla base delle disponibilità di bilancio, per:
 - a. gli interventi volti a realizzare le azioni di cui al comma 4, lettera a);
 - b. gli interventi a sostegno dell'adozione di sistemi di gestione certificati di cui al comma 3 lettera b).

TITOLO IV
Disposizioni per lo sviluppo

Art. 37

(Utilizzazione dei fondi comunitari FESR 2007 - 2013)



Le risorse comunitarie relative alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007 - 2013, definita dal Programma Operativo approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione, saranno utilizzati, nell'ambito delle priorità tematiche previste dall'Unione Europea (innovazione, ambiente, accessibilità), privilegiando la concentrazione delle risorse e l'integrazione delle politiche per la attuazione di interventi di grande impatto strategico per lo sviluppo regionale.

Art. 38

(Fondo per lo sviluppo economico e la competitività)

- 1. Le politiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo regionale sono attuate in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione economico

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



finanziaria regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, e, in particolare, perseguono gli obiettivi di:

- a. sviluppo e diffusione di tecnologie con forte impatto sull'intero sistema produttivo;
- b. sviluppo e consolidamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale e l'innovazione anche attraverso la promozione di forme associative, nonché dei distretti rurali e agroalimentari;
- c. crescita e qualificazione dell'occupazione.

L'attuazione delle politiche per lo sviluppo economico e la competitività sono attuate mediante programmi settoriali riferiti a specifiche aree tecnologico-produttive, denominati Programmi per lo sviluppo economico e la competitività, che si caratterizzano per:

- a. il sostegno di progetti di innovazione industriale di imprese e/o loro aggregazioni finalizzati al perseguimento di precisi obiettivi di avanzamento tecnologico e sviluppo di aree produttive;
- b. la ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
- c. l'integrazione degli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto collegate e le misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;
- d. il coinvolgimento in forma singola o associata di grandi imprese, piccole e medie imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia;
- e. l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili nelle aree tecnologiche e produttive individuate come prioritarie;
- f. il rilancio dei siti industriali interessati da crisi di settori produttivi;
- g. la crescita dimensionale delle PMI;
- h. l'attrazione di investimenti produttivi di origine esterna;
- i. potenzialità di contribuire allo sviluppo agroenergetico;
- f. la promozione dei progetti integrati di filiera e territoriali nell'ambito delle politiche di sviluppo rurali;

La giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, di concerto con gli assessori competenti per materia, approva un programma quadro recante le linee strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.

4. Il programma, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, in coerenza con il documento di programmazione economica e con il PNR, definisce gli obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo, individua le aree tecnologiche prioritarie per lo sviluppo industriale, i criteri per il coinvolgimento delle imprese, delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati nell'individuazione dei progetti di innovazione industriale.
5. La giunta regionale, su proposta degli assessori competenti di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo individua, a seguito dell'approvazione del programma quadro, i piani per lo sviluppo economico e la competitività, provvedendo alla:
 - a. definizione delle modalità per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nel progetto;
 - b. individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative;
 - c. identificazione delle misure per l'attuazione dell'intervento; determinazione dei tempi di realizzazione del progetto, delle modalità e criteri per la verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia degli interventi;
 - d. quantificazione delle risorse necessarie per ciascun programma.

Ai fini del finanziamento del programma quadro di cui al comma 3 per lo sviluppo economico e la competitività è istituito il Fondo per lo sviluppo economico e la competitività.

A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 di cui al Programma Operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge n. 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1080/06 e (CE) n. 1083/06 è istituito nell'ambito dell'UPB C22 un capitolo denominato "Fondo per lo sviluppo economico e la competitività" con uno stanziamento annuale di 40 milioni per ciascuna annualità 2007-13.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo




8. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 280 milioni di Euro si provvederà all'atto formale di assegnazione delle risorse.



Art. 39

(Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive)

1. La Regione Lazio, in conformità con i principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente e con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, da attivare secondo modalità di intervento che si articoleranno in strumenti agevolativi diffusi e progetti mirati.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con propria delibera, su proposta dell'Assessore alle Piccole e Medie Imprese, al Commercio e all'Artigianato, sentita la Commissione Consiliare competente, stabilisce periodicamente gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri generali cui attengono le azioni dello sviluppo nonché la relativa ripartizione delle risorse secondo metodologie volte a massimizzare l'efficacia complessiva, la rapidità e la semplicità di attuazione. La Giunta inoltre stabilisce le tipologie di intervento, i criteri di selettività in apposito regolamento attuativo.
3. Per il finanziamento delle azioni di cui comma 1 è istituito il Fondo rotativo per le piccole e medie imprese, la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio S.p.A. sulla base di apposita convenzione. Possono concorrere al finanziamento delle medesime azioni altri capitoli di spesa del bilancio regionale e le risorse dell'Unione Europea destinate al sostegno del sistema produttivo regionale nonché ulteriori disponibilità finanziarie stanziata per le medesime finalità dalla legge di bilancio regionale.
Per l'erogazione dei finanziamenti Sviluppo Lazio può stipulare convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia per l'attivazione di finanziamenti al sistema produttivo, anche tenendo conto delle modalità previste dal Fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 8 del 16 aprile 2002, articolo 82.
4. Le operazioni sono approvate da un Comitato di gestione, nominato con atto dirigenziale, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti.
5. Sulla base delle direttive contenute nella delibera di cui al comma 2, Sviluppo Lazio S.p.A. predispose uno sportello unico per la presentazione delle istanze di finanziamento al fine di rendere il sistema degli incentivi regionali univoco e di rapido accesso; svolge il ruolo di promozione e di coordinamento per l'attuazione degli interventi.
6. Lo stanziamento per il fondo rotativo di cui al comma 5 è di 60 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore alle Piccole e Medie Imprese, al Commercio e all'Artigianato presenta una relazione alla Commissione competente del Consiglio regionale al fine di verificare lo stato di attuazione delle azioni finanziate.
8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione sul bilancio di previsione, nell'ambito dell'U.P.B. B22, di apposito capitolo denominato "Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive".



Art. 40

(Piano straordinario di risanamento del sistema idrico regionale)

Al fine di realizzare un Piano straordinario di risanamento delle risorse idriche fluviali, lacuali e marine della Regione Lazio è istituito il "Fondo speciale risanamento idrico" con uno stanziamento complessivo di 350 milioni di Euro nel settennio 2007-13.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Molino



2. A tale scopo si dà mandato alla Giunta Regionale di definire entro il 1/3/2007 il Piano degli interventi da realizzarsi nel periodo 2007-13 sulla base di uno stanziamento annuale di 50 milioni per ciascuna annualità.



La Regione, nelle more della definizione degli accordi con il Ministero dell'Ambiente e della assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 per il periodo suddetto, istituisce nell'ambito dell'UPB D32 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse nazionali e FAS di cui alla Legge 208/98 destinati al piano straordinario di risanamento idrico" con lo stanziamento di Euro 40 milioni per ciascuna annualità 2007-13 e un capitolo denominato "Cofinanziamento regionale del Piano Straordinario di Risanamento Idrico" con lo stanziamento di Euro 10 milioni per ciascuna annualità 2007-13.

4. Al recupero delle risorse nazionali per un complessivo importo di 140 milioni e delle risorse FAS per un complessivo importo di 140 milioni di cui all'anticipazione suddetta si provvederà all'atto della definizione delle rispettive assegnazioni.

Art. 41

(Programma straordinario in materia di rifiuti e siti inquinati)

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del Piano Regionale dei Rifiuti 2006, la Regione realizza un Programma straordinario di interventi sui temi della raccolta differenziata, riduzione dei consumi e utilizzo dei materiali di recupero da attuare nel periodo 2007-13 con uno stanziamento complessivo di 175 milioni di Euro.

2. In particolare al fine di favorire politiche per la riduzione e il recupero dei rifiuti, la Regione, nel rispetto della normativa di settore e di quella sugli aiuti di Stato, promuove la realizzazione di distretti specializzati nel recupero, riparazione e riutilizzo delle merci, nella realizzazione di prodotti a partire esclusivamente da materie derivanti dal ciclo del riciclaggio, nonché provvede all'erogazione di contributi ai Comuni finalizzati alla realizzazione di impianti di trasformazione del rifiuto organico in materiale riutilizzabile anche come fertilizzante.



A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 di cui al Programma Operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla Legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06, è istituito un capitolo nell'UPB E32 denominato "Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate al Programma dei Rifiuti" con uno stanziamento annuale di 25 milioni di Euro per ciascuna annualità 2007-13.

4. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 175 milioni si provvederà all'atto della formale assegnazione di tali risorse.

Art. 42

(Interventi nell'ambito dell'APQ Regione - Comune di Roma sulla mobilità sostenibile e accessibilità)

1. Al fine di realizzare interventi prioritari in tema di mobilità sostenibile e accessibilità per il miglioramento delle connessioni tra la capitale e le altre aree del Lazio, tra cui la realizzazione del nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronico (SBE) del Lazio, di cui al Documento Strategico Preliminare della Regione Lazio e all'Accordo di Programma Quadro Regione-Comune di Roma in fase di definizione, sono stanziati risorse per un complessivo importo di 350 milioni di Euro nel settennio 2007-13.



A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 e delle risorse FAS di cui alla Legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06, è istituito nell'ambito dell'UPB D44 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie destinate all'APQ Regione-Comune di Roma in

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



materia di mobilità sostenibile e accessibilità" con uno stanziamento annuale di 40 milioni di Euro per ciascuna annualità 2007-13 e un capitolo denominato "Cofinanziamento regionale dell'APQ Regione-Comune di Roma in materia di mobilità sostenibile e accessibilità" con uno stanziamento di Euro 10 milioni per ciascuna delle annualità 2007-13.

Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 280 milioni si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse.

Art. 43

(Opere strategiche)

1. Al fine di concorrere alla realizzazione della trasversale nord Orte – Civitavecchia è stanziato sul bilancio regionale il complessivo importo di Euro 100 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Nelle more dell'assegnazione delle risorse FAS di cui alla Legge 208/98 sono istituiti, nell'ambito dell'UPB D12, i seguenti capitoli di spesa:
 - a. "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione della trasversale nord Orte – Civitavecchia" con lo stanziamento di Euro 38 milioni per l'anno 2007, Euro 16 milioni per l'anno 2008 ed Euro 16 milioni per l'anno 2009.
 - b. "Concorso regionale alla realizzazione della trasversale nord Orte – Civitavecchia" con lo stanziamento di Euro 16 milioni per l'anno 2007, Euro 7 milioni per l'anno 2008 ed Euro 7 milioni per l'anno 2009.
3. Al recupero delle risorse FAS si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.
4. Al fine di concorrere alle opere relative all'adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese – Rieti nel bilancio regionale 2007 è stanziato il complessivo importo di Euro 40 milioni.
5. Nelle more dell'assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 sono istituiti nell'ambito dell'U.P.B. D12, i seguenti capitoli di spesa:
 - a. "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alle opere di adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese – Rieti" con lo stanziamento di Euro 7 milioni per l'anno 2007, 11 milioni per l'anno 2008 e 10 milioni per l'anno 2009;
 - b. "Concorso regionale alle opere di adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese – Rieti" con lo stanziamento di Euro 3 milioni per l'anno 2007, 4 milioni per l'anno 2008 e 5 milioni per l'anno 2009.
6. Al recupero delle risorse FAS si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.
7. Al fine di concorrere alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24 - nel bilancio regionale 2007 è stanziato l'importo di Euro 40 milioni.
8. Nelle more dell'assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 sono istituiti nell'ambito dell'U.P.B. D12, i seguenti capitoli di spesa:
 - a. "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24" con lo stanziamento di Euro 7 milioni per l'anno 2007, 14 milioni per l'anno 2008 e 7 milioni per l'anno 2009;
 - b. "Concorso regionale alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24" con lo stanziamento di Euro 3 milioni per l'anno 2007, 6 milioni per l'anno 2008 e 3 milioni per l'anno 2009.
9. Al recupero delle risorse FAS si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



10. Tutte le opere pubbliche di cui al presente articolo, devono nella fase di progettazione, prevedere processi di informazione e consultazione degli enti locali, delle forze sociali e dei cittadini e prevedere tutti gli accorgimenti utili per minimizzare eventuali impatti ambientali.

Art. 44

(Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale)

1. La Regione promuove un programma straordinario di costruzione e manutenzione straordinaria dell'intero patrimonio scolastico del Lazio, con particolare riferimento agli edifici scolastici di competenza dei comuni e delle province.
2. Il programma straordinario di cui al presente articolo rappresenta la fase conclusiva di un progetto di finanza innovativa caratterizzato, in tutta la filiera, da eticità e sostenibilità ambientale.
3. Il programma si articola in un programma triennale con uno stanziamento complessivo di 200 milioni di Euro per il triennio, di cui il 70% per gli interventi dei comuni a valere sul capitolo F16501 e il 30% per gli interventi delle province a valere sul capitolo F16503.
4. Il programma è finanziato attraverso l'utilizzo in via prioritaria delle risorse da acquisire con l'emissione di obbligazioni etiche di cui all'art. 1 comma 20 della L.R. 18 settembre 2006 n. 10.

Art. 45

(Programma straordinario in materia di logistica del ciclo produttivo e dell'impresa)

1. Al fine di contribuire alla competitività del sistema produttivo, la Regione Lazio nell'ambito della "competizione territoriale", alla luce della sua posizione geografica, intende realizzare un Programma straordinario di logistica del ciclo produttivo, sostenendo un sistema integrato di infrastrutture ed operatori per servizi logistici, fisici ed immateriali.
L'interessamento regionale è destinato all'ottimizzazione della logistica delle diverse filiere regionali, comprese quelle agricole, all'integrazione ed al coordinamento territoriale, valutando il territorio come strumento integratore tra imprese, sistemi produttivi e società. Lo stanziamento di risorse per la realizzazione del Programma sarà di un complessivo importo pari a 35 milioni di Euro a valere nel settennio 2007/2013.
2. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007/2013 di cui al programma operativo del fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla Legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06, è istituito nell'ambito dell'UPB B22 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR in materia di logistica del ciclo produttivo e dell'impresa" con uno stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuna annualità 2007/2013.
3. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 35 milioni di Euro si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.

Art. 46

(Fondo Unico regionale per gli interventi a sostegno dell'Internazionalizzazione delle PMI del Lazio)

Al fine di predisporre interventi mirati all'internazionalizzazione delle PMI, organizzare l'esercizio delle funzioni regionali in materia a contenere la spesa pubblica, è istituito il Fondo Unico regionale per gli interventi a sostegno dell'Internazionalizzazione delle PMI del Lazio. Il Fondo finanzia, nell'ambito dell'UPB B25, spese sostenute per la proiezione internazionale del sistema economico del Lazio e contributi diretti alle imprese in forma aggregata e ai consorzi

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



attraverso l'istituzione di apposito capitolo di spesa denominato "Fondo Unico regionale per gli interventi a sostegno dell'Internazionalizzazione delle PMI del Lazio" con uno stanziamento complessivo di 1 milioni di Euro, per ciascuno degli anni 2007/2008/2009.

La Regione con successivo provvedimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, provvede alla disciplina dell'intera materia con la predisposizione di una regolamentazione dettagliata degli strumenti, degli interventi, delle strutture operative, della partecipazione territoriale e della modalità di gestione e ripartizione del Fondo.



Art. 47

(Piano triennale concernente attività di formazione di qualificazione di base)

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del piano triennale per le attività di formazione di qualificazione di base per i soggetti prosciolti dall'obbligo scolastico o provenienti dalla scuola secondaria superiore (art. 12 e art. 18 della L.R. n. 14/78 e art. 9 della L.R. 23/92), già programmato con deliberazione di giunta regionale n. 347 del 20/06/2006, la Regione realizza l'attività prevista per le annualità 2007/2008.
2. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 in corso di definizione, è istituito un capitolo nell'UPB F21 denominato "Anticipazione delle risorse dei fondi strutturali destinati al colinanziamento degli interventi di qualificazione di base" con uno stanziamento annuale di 20.000.000,00 di Euro per gli anni 2007 e 2008.
3. Al recupero delle risorse comunitarie per un importo complessivo di 40.000.000,00 di Euro si provvederà all'atto della formale assegnazione di tali risorse.

Art. 48

(Interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali)

Al fine di permettere una equilibrata offerta di spettacolo ed adeguate opportunità culturali all'intero territorio la Regione realizza un programma di interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali con particolare riferimento ai teatri comunali ed alle sedi espositive, da realizzare anche recuperando il patrimonio di archeologia industriale, e da attuare nel periodo 2007 - 2013 con uno stanziamento complessivo di 42 milioni di Euro.

2. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007 - 2013 di cui al Programma Operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06 nell'ambito dell'UPB G24 è istituito un Capitolo con la denominazione "Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate alla valorizzazione delle risorse culturali per lo sviluppo" con uno stanziamento annuale di 6 milioni di Euro per ciascuna annualità.
3. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 42 milioni di Euro si provvederà all'atto dell'assegnazione formale di dette risorse.



Art. 49

(Fondo per la promozione della Società dell'Informazione)

1. La Giunta regionale attua le politiche per la promozione della Società dell'Informazione in coerenza con gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale e in coerenza con le Linee guida per un Piano Strategico per la Società dell'Informazione denominato "iLazio2010 - Dall'E-Government alla Società della Conoscenza" approvate con deliberazione di giunta regionale n. 608 del 26/09/2006.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo





La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa, approva un Programma Quadro recante le linee strategiche e i piani attuativi per lo sviluppo della società dell'informazione. Il programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, in coerenza con il DPEFR regionale.

Ai fini del finanziamento del programma quadro di cui al comma 2 è istituito il "Fondo per la promozione della Società dell'Informazione".

- 4. La regione, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 di cui al Programma Operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06 istituisce nell'ambito dell'UPB S26 un capitolo denominato "Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate alla promozione della Società dell'Informazione" con uno stanziamento annuale di 6 milioni di Euro per ciascuna annualità 2007-13.
- 5. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 42 milioni di Euro si provvederà all'atto dell'assegnazione formale di dette risorse.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

Relazione

La manovra 2007 è una manovra che si muove su tre direttrici: risanamento, equità, sviluppo. L'azzeramento del debito è una priorità. Esso viene principalmente conseguito attraverso una eliminazione di sprechi e inefficienze; tramite l'uso della leva fiscale, cui siamo costretti dalla legislazione vigente. Dal 2010 è previsto che vi sia una riduzione dell'impatto fiscale.

L'effetto della manovra complessiva lorda di parte corrente è pari a 1.746 milioni di euro. Questa manovra è composta da 178 milioni di minori spese correnti (minori spese per gli assessorati, riorganizzazione delle società regionali, razionalizzazione degli enti), 780 milioni di maggiori entrate (Irtpef e Irap, valorizzazione patrimonio adeguamento canoni) e 788 milioni di minori costi di produzione nella sanità.

23 milioni di euro sono destinati a interventi per l'equità (politiche sociali, contrasto all'esclusione sociale, sostegno agli anziani), 211 milioni al ripiano del debito pregresso.

La legge Finanziaria 2007 si fonda su due assi strategici, tra loro intimamente collegati. Una parte è dedicata al risanamento del passato, l'altra alla progettazione per il futuro. Se non si affrontano i nodi irrisolti di un passato causa di debiti enormi non si riesce a progettare un futuro diverso per la nostra regione. E' stato necessario ridurre tutte le spese superflue, concentrare le risorse su alcuni temi specifici, ad esempio per il 2007 si finanziano gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche. E' stata messa sotto controllo la spesa sanitaria.

Nei mesi precedenti vi è stata una ampia ricognizione dei fabbisogni in ambito sociale, nei settori della casa, del lavoro, dell'ambiente, delle infrastrutture.

Abbiamo previsto una manovra da 6 miliardi di euro in 3 anni. La manovra di bilancio si compone di:

- a) minori spese correnti per 550 milioni in tre anni, ricavabili da un'opera di razionalizzazione e di contrasto agli sprechi;
- b) maggiori entrate per 2,550 milioni in tre anni;
- c) controllo della spesa sanitaria per recuperare sino a 3,2 miliardi di euro in tre anni impedendo sprechi e cattiva gestione;
- d) maggiori investimenti per il sociale, le infrastrutture e le imprese per un complessivo di 1 miliardo e 300 milioni nel settennio 2007-13.



Handwritten signature



ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

Infine, per quanto riguarda gli investimenti la proposta di legge finanziaria individua le priorità nei seguenti settori: risorse idriche, patrimonio scolastico, siti inquinati e rifiuti, mobilità, innovazione.

Tra le norme presenti nella proposta di legge Finanziaria, in particolare è previsto che: la Giunta rediga e approvi su proposta del Presidente della Giunta entro il 31 marzo 2007 un codice etico per l'azione amministrativa regionale; Al fine di garantire cortezza e puntualità, a partire dal 1 gennaio 2007, il sistema di verifica e controllo dei pagamenti del servizio sanitario regionale sia gestito in modo unificato e centralizzato a cura dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione; entro il 31 dicembre 2007 siano azzerate le liste e i tempi d'attesa nell'erogazione di tac, ecografici, ecodoppler, mammografici ecc. da parte delle strutture sanitarie pubbliche, attraverso il pieno utilizzo delle attrezzature e delle risorse disponibili. Entro il 31 gennaio 2007 le Asl dovranno presentare progetti specifici diretti ad ampliare l'orario di apertura al pubblico, a aumentare l'utilizzo delle attrezzature e del personale disponibile; nell'ambito delle politiche sociali siano realizzate le seguenti iniziative aggiuntive:

- realizzazione di una rete di servizi di prevenzione in materia di abusi all'infanzia;
- realizzazione di una rete di centri antiviolenza per donne maltrattate;
- sostegno alla realizzazione e gestione degli asili nido nella regione;
- sostegno alle politiche per l'adozione;
- realizzazione del "Piano d'azione di lotta alla povertà e di contrasto all'esclusione sociale";
- fruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale per i pensionati sociali;
- rilancio dell'edilizia pubblica con un investimento di 100 milioni di euro.

È previsto uno stanziamento di 500 mila euro per il 2007 destinato a garantire l'accesso al credito alle Onlus che gestiscono servizi in convenzione con gli enti locali e alla formazione professionale e alla stabilizzazione dei lavoratori all'interno di cooperative e associazioni.

Norme specifiche sono previste rispetto alle politiche giovanili con un incremento di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. È stato previsto uno stanziamento annuale di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-13 per lo sviluppo e la competitività. Sono concentrate in un unico fondo le risorse regionali e di derivazione nazionale e comunitaria per il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI). È agevolata la creazione di reti e associazioni di PMI.

Con uno stanziamento complessivo di 350 milioni di euro nel settennio 2007-13 verranno risanate tutte le acque della Regione.

Verrà incrementata la raccolta differenziata con uno stanziamento complessivo di 175 milioni di euro. Nel settore delle infrastrutture, tra i vari finanziamenti sono stati previsti 100 milioni di euro per gli anni 2007,





Regione Lazio

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

2008 e 2009 utili alla realizzazione della trasversale nord Orte – Civitavecchia; 40 milioni di euro per l'adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese – Rieti. Tutte le opere pubbliche devono, nella fase di progettazione, prevedere processi di informazione e consultazione degli enti locali, delle forze sociali e dei cittadini e valutare eventuali impatti ambientali. Sono stanziati 100 milioni per ciascun biennio per l'edilizia scolastica.

Luigi Neri
Luigi Neri



Il Presidente della Regione Lazio
Pierluigi
Pierluigi


QUADRO "A"

Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2007

(in migliaia di Euro)

LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
45/74	Cooperazione agricola	B11505	776
46/74- 69/79- 62/88- 67/88- 39/95- 12/00	Promozione e commercializzazione prodotti agricoli	B15513	5.000
61/74- 18/88- 82/88- 32/98	Difesa patrimonio faunistico e floristico	E23504	200
21/75	Autorità portuale Civitavecchia	D21502	4.600
28/75- 69/79	Ricerca, indagini, prove di performance, progenie e elettrocitarie	B15504	42
15/76	Maternità e paternità responsabile	H41505	500
55/76- 38/99	Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e piani territoriali provinciali	F72505	1.500
8/77 - 65/79- 4/84	Soppressione consorzi di bonifica montana	R41503	120
44/77- 1/01	Difesa costa laziale	F42507	2.000
46/77- 29/97	Parchi	E21501	36.000
		E22502	250
		E22503	4.850
27/78	Studi e sperimentazione malattie delle piante	E23501	26
32/78 32/96	Art. 10 - Iniziative culturali	G11507	7.500
60/78	Insedimenti produttivi	B22501	2.000
		B21401	2.000
63/78	Bollettino agricolo e informazione	B15515	740
72/78- 33/85- 38/99- 24/98	Pianificazione territoriale	E72501	1.000
		E72502	4.000
10/79	Credito di conduzione - cooperazione	B13503	1.300
		B13504	700
28/80	Abusivismo edilizio	E74505	500
30/80	Spese ispezioni farmacie	H11502	150

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Maltrazzo




LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
59/80- 67/90	Asili nido	H41514	12.290
72/80- 46/97	Manutenzione strade provinciali	D11501	1.237
	Viabilità di particolare importanza	D12505	7.500
	Costruzione e ristrutturazione strade provinciali e comunali	D12520	6.500
90/80	Attuazione interventi acque minerali e termali	B21505	97
93/80	Protezione civile	E47501	1.500
12 e 13/81- 33/85- 2/04	Edilizia scolastica	F16401	1.000
		F16501	50.000
30/81	Inquinamento acque	D32501	129
	Polo Anagni	D33501	100
21/82- 37/83	Processo di integrazione politica europea	R41505	150
56/82- 1/87- 28/96	Collegamenti Isole Pontine	D42502	2.142
24/83- 58/90	Associazioni per disabili	H41508	200
4/84- 50/94	Bonifica agraria	E43501	83
		E43502	1.200
		E43504	3.000
		E44501	250
		E44502	2.163
		E44503	3.000
		E44504	4.250
		E44505	5.000
23/84	Art.14 – Cartografia - Centro interregionale	E71503	100
55/84	Interventi regionali per calamità (pronto intervento)	E46506	6.500
72/84	Porti	D22502	2.000
17/85- 18/85	Informazione sulle politiche comunitarie	R33502	85
		R33504	100
		R33505	60
37/85	Protezione civile	E47503	1.800
		E47504	100
		L47505	500
82/85	Art. 10 – Corsi di formazione per nomadi	F21502	20
17/86- 16/96- 40/99	Art. 3 – PRS Programmazione Regionale	C12501	600
	Art. 24 – PRS Patti territoriali		
	Art. 5 - Programmazione integrata		
17/86- 7/94	Art. 18 – PRS Programmazione Regionale	C12502	6.786
22/86- 10/01	Studi e ricerche	R21502	600
9/87- 7/89	Cooperative integrate Art. 3, lett. b), c)	H41511	705
		H42505	1.700
22/87	Infrastrutture viarie	D12503	45.000

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Mariani



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
37/87	Piano trasporti	D42501	1.500
56/87	Servizi sviluppo agricolo	B16503	1.000
59/87	Contributi alle Università	F17502	85
7/88	Consorzi negli insediamenti produttivi	B22502	1.100
22/88	Osservatorio Campocattino	G13505	50
27/88	C.N.S.A.	E33506	50
43/88	Enti amministratori beni demaniali	B18505	200
	Artt. 8 e 9	R42506	200
58/88	Art. 17 - Interventi promozionali	R31501	3.700
66/88	Parco Regionale Appia Antica	E22504	516
14/89	Grotte di Pastena e Collepardo	G24505	200
47/89	Pietre ornamentali	B22504	80
59/89	Deviazione traffico pesante Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella	D41503	500
74/89	Barriere architettoniche	E56502	4.000
13/90- 12/97	Piste ciclabili Art. 36, comma 1	D12103	1.000
17/90	Immigrati extracomunitari	H43501	637
	Contributi associazioni	H43502	85
	Lavoratori immigrati extracomunitari	H43503	500
35/90	BIC Lazio	C22503	2.500
		C21506	5.335
48/90	Reti idriche e fognanti	D34502	6.500
58/90	Associazioni sociali regionale	H41510	510
60/90	Opere idrauliche	E42501	1.500
71/90	Valle dei Calanchi - Sviluppo e occupazione	F34501	500
	Provincia di Viterbo - Sviluppo e occupazione	G24513	100
87/90- 16/95	Patrimonio ittico (Province)	B11516	97
14/91	Art. 14 - Contributi per manifestazioni fieristiche e valorizzazione artigianato	B25505	500
	Art. 16 - Contributi per manifestazioni fieristiche e valorizzazione artigianato	B25501	100
		B25504	900
	Art. 20 - Attività fieristica - piccola e media industria laziale	B25503	300
	Promozione prodotti industriali di eccellenza	B25510	48
14/91- 7/92	Incentivazione artigianato	B25502	920
21/91	Comparti produttivi e settori merceologici	B25506	920
31/91	Art. 32 - Barriere architettoniche	E56501	1.000
34/91	Sistema informativo beni culturali e ambientali	G24524	150
68/91	Resistenza	G11504	150
	Emigrazione	H43504	425
		H43505	42
		H43506	1.020
74/91	Ambiente e territorio	F33507	359
	Art. 6	E33508	2.500
23/92- 14/78	Formazione	F21503	13.717
		F21504	1.200

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo


Pietro Marrazzo



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
		F21506	1.500
		F21509	1.700
	Art. 25	F21515	2.000
29/92	Diritto studio	F11501	15.000
		F11502	3.090
36/92	Art. 30 Teatro di Roma	G13504	2.000
43/92	IRVII - Art. 2, comma 1, lett. a), b) e c)	G24501	300
	IRVIT - Art. 2, comma 1, lett. d), e)	G23504	250
44/92	Norme per tutela dell'utente e consumatore	R31509	500
21/93	Art. 27 - Agenzia regionale Parchi	E21503	950
29/93	Associazioni volontariato	H41507	1.000
41/93	Residenze sanitarie assistenziali	H41522	12.900
46/93- 12/97	Consorzi garanzia fidi	B22505	1.000
		B24501	425
53/93	Università terza età	F17503	425
64/93	Centri anti violenza	H41520	2.000
1/94	Bibliografia letteratura	G11505	100
11/94	Urbanizzazioni PdZ	E62501	1.000
16/94	Art. 5 - Edilizia sanitaria (quota Regione)	H22103	100.000
21 e 22/94-	Cobalb (Lago Bolsena)	D33502	500
65/94	Istituto Montecelio	F17501	900
2/95	ARSIAL	B16501	5.000
		B16502	1.275
17/95	Norme sull'esercizio venatorio	B11502	500
	Associazioni venatorie	B11504	212
21/95	Occupazione Provincia di Latina	F32504	500
31/95	Bande musicali	G11506	500
43/95	Assistente familiare	H41523	206
44/95	Centro Regionale Arti e Tradizioni - Atina	G13506	30
6/96	Risorse idriche	D34501	100
20/96	Art. 3 - Consulenze specialistiche fitopatologia	E23502	82
24/96-	Art. 13, comma 1 e 2 - Cooperative sociali	F31507	1.455
12/00	Art. 13, comma 2 - Enti locali	F31508	85
29/96	Incentivazione imprenditorialità e occupazione	C21502	1.251
		C22504	1.000
	Art. 15 - Apertura dei cantieri scuola e lavoro	F32505	2.000
38/96	Piano socio-assistenziale regionale	H41504	58.321
39/96	Studi dell'autorità dei bacini regionali	F42504	380
11/97	Art. 17 - Utilizzo risorse e diffusione tra le PMI	B21506	16
12/97	Art. 34 - Spese per progettazione studi e ricerche	E51501	80
	Art. 39 - FF.SS. TAV	D44502	5.000
	Art. 52 - Porto Civitavecchia	D21501	1.164
12/97-	Art. 44, comma 2 - Istituti di Credito Sportivo	G31501	250
15/02	Art. 30 - Istituti di Credito Sportivo		
32/97	Taxi	B24503	1.200
42/97	Beni e servizi culturali	G13502	1.000
		G14501	425
		G21505	1.500

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo
M. V. *[firma]*



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
		G22503	500
		G22504	170
7/98	Art. 4 - Artigiancredito	B24504	500
	Art. 5 - Artigiancredito	B23511	400
	Art. 8, comma 1, lett. a) e b) - Cooperative artigiane di garanzia	B24511	415
	Art. 12, comma 1, lett. a) - Aree attrezzate	B24513	1.455
14/98	Art. 47 - Fondo Patti territoriali	C22506	8.250
15/98	Art. 24 - Fondazione S. Cecilia	G13508	1.000
	Fondazione Teatro dell'Opera	G13509	3.400
	Art. 25 - Orchestra regionale del Lazio	G13510	850
26/98	Risorse idriche	D31502	100
27/98	Art. 17 - Rifiuti aree inquinate	E32503	1.500
	Art. 38 - Rifiuti solidi urbani	E32501	500
	Art. 39 - Discariche dismesse	E32504	500
30/98	Trasporti	D41504	7.800
		D41509	290.029
	Art. 30	D41520	4.381
	Art. 30, comma 8	D41527	465
2/04	Art. 11 Cotral	D41513	190.089
35/98	Fontane artistiche	G24517	100
36/98	Editoria	B21503	83
38/98	Art. 10 e art. 18 - Agenzia Lazio Lavoro	F31509	4.016
47/98	Sistema statistico regionale	S27501	500
49/98	Associazioni altre regioni	G11509	50
53/98	Sistema informativo difesa suolo	E41501	127
	A.R.D.I.S.	F41502	6.482
	Ingegneria naturalistica	E41505	100
	Prevenzione rischio idrogeologico	E42510	11.000
	Art. 36 - Anticipazioni	E43401	148
7/99	Art. 65 - Manutenzione corsi d'acqua	E42506	1.000
6/99-40/99	Art. 25 - Fondo straordinario occupazione	C12506	1.425
	Art. 43 - Contributi ai Comuni per sportello unico imprese	B21504	780
	Art. 52 - Edilizia scolastica	F16503	20.000
	Art. 82 - Comunità giovanili	R31510	500
	Art. 94 - Fondo speciale ricerca e sperimentazione agricola	B11507	1.650
7/99	Art. 40 - Associazione ITACA	E51502	50
	Art. 43 - Attività promozionali Ass.to Qualità vita	H41512	150
	Art. 45 - Centro Carrefour	B15516	390
	Art. 46 - Libri genealogici	B11510	3.200
	Art. 67 - Reinserimento popolazione detenuta	H41524	425
	Art. 75 - Carta tecnica regionale	E72504	1.100
9/99	Comunità montane e Comunità Arcipelago Isole Pontiane	R47501	1.000
	Progetti speciali Comunità montane e Comunità Arcipelago Isole Pontiane	R48501	2.000
11/99	Istituto zooprofilattico	H11501	300

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Molino



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
18/99	Assistenza invalidi	II13517	500
19/99	Prestiti d'onore	C22518	500
21/99	Fondo solidarietà cittadini illustri	R31512	70
22/99	Associazionismo	H41513	340
33/99	Art. 68 - Operatori del commercio	B31513	485
- 4/06	Art. 111, comma 1 lett. f)		
40/99	Valorizzazione integrate aree intercomunali	G24522	5.250
12/00	Art. 27 - Aeroporto di Frosinone	C16505	115
	Art. 36 - Piano emittenza radio tv	F72503	500
	Art. 42 - Cassino "Sistema quartiere"	C12505	350
14/00	Art. 49 - Ottimizzazione reti trasporto locale	D44506	2.000
	Art. 73 - Fondo recupero centri storici	F74502	6.369
19/00	Art. 18 - Osservatorio attività decentrate di cooperazione allo sviluppo	R33501	27
	Art. 21 - Solidarietà internazionale	R33509	3.000
1/01	Sviluppo del litorale laziale	C22511	600
10/01	Art. 11 - Progetti di valorizzazione turistico-ambientale Lago di Albano	C12507	916
	Art. 12 - Società per utilizzo LSC	C21503	17.663
	Art. 18 - Innovazione area romana	C22509	6.000
	Art. 19 - Nuova LR 23/86 per innovazione PMI	C22507	5.000
	Art. 23 - Turismo montano	C12508	1.287
	Art. 24 - Sviluppo frusinate	C12509	532
	Art. 24 - Fiera di Frosinone	B26502	581
	Art. 32 - Convenzioni con Università	C11501	1.000
	Art. 53 - Piano investimento formativo livello manageriale	S15505	600
	Art. 113 - Tariffe T.P.L.	D41510	360
	Art. 122 - Antiche cinte murarie	G24514	300
	Art. 174, comma 1 - Teatri stabili d'innovazione	G13501	100
	Art. 237 - Corsi specializzazione medicina	H13506	1.763
	Art. 248 - Comitati C.T.P.	H13514	500
	Art. 253 - Politica agricola comune	B15508	635
13/01	Oratori	R31513	2.000
15/01	Art. 2 comma 1, lett. a) - Sicurezza nell'ambito del territorio regionale	R46501	1.100
- 5/05			
15/01	Art. 2, comma 1, lett. b) e c)	R45504	500
18/01	Risanamento acustico	E33510	500
23/01	Lotta all'usura	C22512	2.500
24/01	Alta Roma S.P.A.	B26507	400
27/01	Città di Fondazione - Servizi culturali e museali	G24531	250
29/01	Fondo regionale per i giovani	R31514	2.450
31/01	Locali storici - Censimento	G23509	30
32/01	Famiglia	H41515	2.200
8/02	Art. 76 - Aiuti perdite causate da epizozie	B12502	2.000
10/02	Art. 5, comma 2 - Sostegno famiglia per accesso opportunità educative	F32514	803
12/02	Partecipazione azienda ASTRAL S.P.A.	C16515	1.000
13/02	Imprese artigiane	B24515	1.237


Il Presidente della Regione Lazio


Pietro Marrazzo



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
15/02	Art. 11 e 24 – Agenzia dello sport	G31512	2.240
	Art. 31 – Impianti sportivi	G32501	6.000
	Art. 33 - Promozione attività sportive	G31503	500
	Art. 37 – Iniziative promozionali sportive	G31502	3.700
	Art. 40 - Attività sportive handicap	G31504	250
	Adeguamento strutture sportive handicap	G32503	100
18/02	Gioco infantile e ludoteche	H41539	350
21/02	Stabilizzazione occupazionale lavoratori	F31512	1.200
		F32510	500
31/02	Fascicolo fabbricato	E61505	100
38/02	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	R11405	150
39/02	Risorse forestali	F23515	824
		E24504	4.250
		F23508	56
41/02	Art. 3 e 8 - Trapianti	H41540	1.000
	Art. 7 – Donatori organi	H11552	500
42/02	Sicurezza stradale	D11502	340
46/02	Contributo alle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR)	C12540	1.580
2/03	Art. 16 - Linea Metropolitana "C"	C12530	32.000
	Art. 18 - Palazzo Nardini – Roma	C12531	2.500
	Art. 54 - Servizi culturali di aziende ed enti regionali	G21512	10
	Art. 62 - Prospetto informatico per l'orientamento educativo al lavoro	F18506	50
	Art. 81 - comma 1, lett. b) – Istituto Fisioterapico ospedaliero	H11556	250
	Art. 84 - comma 2, lett. a) - Interventi nel settore agricolo	B11530	2.000
	Art. 84 - comma 2, lett. b) - Interventi nel settore agricolo	B12530	2.000
7/03	Fondo di solidarietà alle famiglie appartenenti alle strutture di protezione civile	H41541	300
18/03	Teatro e cinema senza barriere	G13515	200
19/03	Fondo per l'occupazione dei disabili	F31525	800
25/03	Diritto agli studi universitari	F13502	1.815
	Art. 20 - Attività Lazio-disu	F13505	18.500
	Borse di studio e prestiti d'onore	F13506	2.500
	Strutture	F14501	1.500
27/03	Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati	F31527	270
		F32516	700
30/03	Blue tongue	B11532	500
31/03	Istituzione ufficio garante delle persone private della libertà personale	R11508	250
32/03	Promozione dell'istituzione del consiglio comunale dei giovani	R31516	135
33/03	Norme in materia di cani da presidi e loro incroci	H11505	100

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo




LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
37/03	Istituzione agenzia regionale per i trapianti	H11557	135
39/03	Interventi a favore delle attività del Consorzio "I castelli della Sapienza"	F17508	50
	Art. 4, comma 1, lett. g)	F18509	85
42/03	Art. 3, comma 3 - Interventi a sostegno della famiglia	F31528	85
2/04	Art. 11 - comma 2, lett. a) - Pensioni minime	H41546	3.200
	Art. 59 - Premio Francesco Babusei	R31519	40
	Art. 63 - Consorzio universitario di Velletri	F17509	200
	Art. 85 - Compagine sociale del mercato dei fiori di Roma	B32508	500
	Art. 86 - Riqualificazione mercati aree pubbliche	B32510	2.000
2/04	Art. 18 - Interventi a favore dei piccoli comuni	R47506	500
-11/04	Art. 62		
2/04	Art. 19 - Borse di studio in materia comunitaria	R33516	250
-10/05	Art. 17		
3/04	Art. 35 - Fondo solidarietà nazionale contro le calamità naturali	B17503	485
	Art. 52 - Corsi in lingua madre per la sicurezza nei cantieri a lavoratori stranieri del settore edile	F21518	200
6/04	Contributo a favore piccoli comuni per interventi socio-assistenziali	H41526	800
11/04	Art. 30 - A.R.I.S.G.A.M.	T19516	50
	Art. 55 - Fondo per non autosufficienti	H41550	8.000
	Art. 63 - Operatori Penitenziari	R45512	700
	Art. 70 - Pazienti post-comatosi	H41551	425
12/04	Art. 11 - Monitoraggio territorio	E74507	1.300
17/04	Cave e torbiere	B22512	500
1/05	Polizia locale	R45502	1.000
9/05	Art. 6, comma 1 e 2 - Programmi per quartieri urbani svantaggiati del Comune di Roma	C12550	20.000
	Art. 6, comma 3 - Programmi per quartieri urbani svantaggiati del Comune di Roma	C12551	3.000
	Art. 7 - Concorso finanziario per l'adeguamento alle norme antifumo	B32512	1.000
	Art. 13, comma 9 - Incentivi per l'impresa sociale	H41555	2.550
	Art. 20 - Fondo per il sostegno alle imprese del Lazio	C22525	20.000
	Art. 39 - Contributo alle province in materia di risorse idriche	F43507	800
	Art. 41, comma 1 - Fondo per la ricerca scientifica	C12558	5.500
	Art. 41, comma 2 - Accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze	C12557	1.550
	Art. 43, comma 1 - Centro formazione sportiva Comune di Subiaco	C12556	1.000
	Art. 43, comma 2 - Attività sportive soggetti diversamente abili	G31520	250
	Art. 44 - Disposizione permanente del design e del made in Italy	B21510	0
	Art. 47 - Agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze dello Tsunami	T19551	50

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



I.R.	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
	Art. 51 - Autosufficienza sangue	II11514	500
	Art. 53 - Interventi strutturali per il potenziamento dei servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie	R32501	2.000
	Art. 56 - Interventi a sostegno minori vittime di maltrattamenti	H41557	1.170
	Art. 57 - Bambini rumeni sieropositivi	R33520	200
	Art. 66 - Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi in ambito universitario (parte corrente)	F13510	85
	Art. 66 - Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi in ambito universitario (parte capitale)	F14504	400
	Art. 77 - Fondo per i problemi della disabilità e dell'handicap	H41558	40
10/05	Art. 9 - Corso di guida sicura	R45516	500
	Art. 26, comma 11 - Istituzione della Conferenza Regione-Ordine e Collegi professionali	R21510	50
14/05	Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon	E34517	250
		E34518	50
16/05	Art. 7, lett. a) - Bilancio partecipato	C11507	1.000
	Art. 7, lett. b) - Altraeconomia	C11508	500
	Art. 9, comma 2 - Quadro cittadino di sostegno Comune di Roma	C11509	500
	Art. 13, comma 4 - Tutela dell'ambiente - SIRA	E33557	195
	Art. 14, comma 2 - Risparmio energetico e uso fonti rinnovabili	F12506	150
	Art. 15, comma 3 - Raccolta differenziata dei rifiuti	L32510	10.000
	Art. 16, comma 2 - Monitoraggio qualità dell'aria	E34519	4.500
	Art. 20 - Fiume Sacco	E42513	250
	Art. 27 - Salvaguardia prodotti tipici	B31508	97
	Art. 52, comma 5 - Auditorium Pio	G11526	150
1/06	Distretti rurali e agroalimentari	C12561	2.000
4/06	Art. 10 - Contributi di solidarietà	R31521	80
	Art. 30 - Piano straordinario settore avicolo	B11535	100
	Art. 31, comma 4 - Sviluppo agricolo Valle del Sacco	B18507	3.000
	Art. 36, comma 4 - Energie intelligenti e idrogeno	L12510	15.000
	Art. 36, comma 5 - Energie intelligenti	F12511	5.000
	Art. 42 - Impianto trattamento rifiuti Colfelice (I.R.)	E32512	6.000
	Art. 54 - Fondo di garanzia per categorie sociali	C22527	1.000
	Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio-economico settore viabilità	C12566	65.410
	Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio-economico settore mobilità	C12567	70.051
	Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio-economico settore opere pubbliche	C12568	12.730
	Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio-economico settore ambiente	C12569	6.130

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marzullo



I.R.	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
	Art. 55, comma 5 - Investimenti minori per i Comuni del Lazio	C12565	55.000
	Art. 55, comma 7 - Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione ATER Lazio	E62510	40.000
	Art. 55, comma 8 - Risanamento ambientale e riqualificazione urbana quartieri Comune di Roma	C12570	4.000
	Art. 55, comma 9 - Riqualificazione area Matusa	E72507	5.000
	Art. 56 - comma 7 - Valorizzazione e promozione culturale Province del Lazio	G22512	3.000
	Art. 62, comma 5 - Settore audiovisivo tematiche IVA	G11533	2.500
	Art. 65 - Fondazione Architettura razionalista	G11535	500
	Art. 66, comma 5 - Vittime delle foibe	G11536	50
	Art. 67 - Associazione Finestra per il Medio Oriente	R33526	250
	Art. 75, comma 2 - Fondo di garanzia per la casa	C22526	2.000
	Art. 78 - Anagrafe nazionale edilizia scolastica	F16509	150
	Art. 79 - ATER Sportello informativo	E62512	50
	Art. 104 - Pari Opportunità	F31529	500
	Art. 113, comma 5 - Centri commerciali naturali	B32515	1.500
	Art. 114, comma 3 - Centro agroalimentare di Roma e Mercato ortofrutticolo di Fondi	B32514	4.000
	Art. 115, comma 3 - Centri di assistenza tecnica al commercio	B31510	200
	Art. 116, comma 4 - Commercio alimentare centri montani	B31511	500
	Art. 121 - ANPVI Onlus	H41561	30
	Art. 122 - Disabili fisici e sensoriali	H41562	100
	Art. 123 - Case famiglia disagiati psichici	H42517	1.000
	Art. 124 - Lotta alla droga	H13535	4.270
		H41560	3.000
	Art. 131, comma 7 - Sistema informativo Aziende Sanitarie del Lazio	R32505	2.000
	Art. 153 - Pronto Soccorso Ospedale Grassi di Ostia	H13538	200
	Art. 165, comma 5 - Istituzioni culturali riconosciute dallo Stato in ambito universitario	F14505	800
	Art. 167, comma 4 - Osservatorio sull'abbandono scolastico	F11503	65
	Art. 169, comma 3 - Premio Colasanti-Lopez	F17510	12
	Art. 170 - Sabina Universitas	F13512	500
	Art. 174 - IFTS Istruzione e Formazione Tecnico Superiore	F21520	1.000
		F22502	4.000
	Art. 175, comma 3 - Fondo per il turismo	B43505	6.650
		B44515	5.000
	Art. 182, comma 2 - Fondo per lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione	C12564	25.000
	Art. 187, comma 3 - Studio del fenomeno migratorio	H43507	100
5/06	Art. 12 - Scuola di formazione teatrale diretta da ragazzi disabili	R31522	150
	Art. 15, comma 1 - Tutela del consumatore	R31525	2.000

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	2007
	Art. 15, comma 27 - Aziende private trasporto pubblico locale	D41532	4.000
	Art. 15, comma 30 - ATCL Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio	G11532	550
	Art. 15, comma 31 - Campionati mondiali di volo a vela	G32511	300
	Art. 15, comma 32 - Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza	R45520	100
	Art. 15, comma 35 - Interventi di autorecupero Comuni	E62508	350
8/06	Fondo per i comuni per calamità naturali	E62514	50
9/06	Interventi per la formazione	F21523	5.000
	Incentivo alle imprese relativo al contratto di apprendistato	F21524	5.000
10/06	Art. 1, comma 49 - Fondazione Mondo Digitale	C16521	300
	Art. 1, comma 52 - Centro Cinematografia Quarzazate	B21515	680
	Art. 1, comma 59 - Fondazione Casa Regioni del Mediterraneo	R31527	100
	Art. 1, comma 60 - Giochi Europei Maccabi	G31523	500
13/06	C.R.E.L. (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro)	R11512	60

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
12/11/2006






Manovra di bilancio 2007 - 2009					
Parte corrente					
	2006	2007	2008	2009	
1	Saldo corrente tendenziale (DPEFR 2007) (corretto con poste straordinarie in entrata)	12	-17	-28	-73
	manovra sulla spesa corrente (bilancio)		55	55	55
	Riduzione del 3% spese non obbligatorie		10	10	10
	Riduzione spese microsettoriali		25	25	25
	Riorganizzazione del sistema società regione		25	35	35
	Razionalizzazione degli enti regionali		10	10	10
	Riorganizzazione incentivi alle imprese (da fondo perduto a fondo di rotazione)		15	15	15
	Ricontrattazione mutui		38	38	38
2	Totale manovra spesa corrente		178	188	188
	Manovra entrate (addizionali)		700	700	700
	Valorizzazione patrimonio regionale		20	20	20
	Adeguamento canoni e concessioni		10	10	10
	Condomo ambientale (legge nazionale)		0	50	50
	Valorizzazione patrimonio GEPRA		50	100	100
3	Totale manovra entrate		780	880	880
4	Saldo corrente programmatico (4 = 1 + 2 + 3)		941	1040	995
	Sanità	2006	2007	2008	2009
A	Stima ricavi	9.735	10.015	10.205	10.245
B	Costi - andamento tendenziale (piano di rientro sanità)	10.473	10.798	11.230	11.679
C1	Manovra costi sanità (legge finanziaria regionale 2006)	195	488	792	1.167
C2	Ulteriore manovra costi sanità		300	300	300
D	Totale manovra sanità (D = C1 + C2)	195	788	1092	1467
E	Costi - andamento programmatico (E = B - D)	10.278	10.010	10.138	10.212
F	Disavanzo sanità (F = A - E)	-543	5	67	33
G	MANOVRA COMPLESSIVA LORDA CORRENTE (G = 2 + 3 + D)		1.746	2.160	2.535
H	Quota regionale annuale del debito sanitario pregresso (con destinazione di una entrata del bilancio regionale)		210	210	210
	Interventi aggiuntivi per l'equità - parte corrente				





	Politiche per il sociale (asili nido, centri anti violenza, adozioni)		7	7	7
	Contrasto alla povertà ed esclusione sociale		10	10	10
	Sostegno mobilità anziani		6	6	6
	Misure a sostegno dei giovani		1,5	1,5	1,5
I	Totale interventi equità		24,5	24,5	24,5
	Altri interventi di parte corrente				
	Riorganizzazione sistema dei pagamenti sanità		15	0	0
	Rafforzamento direzioni bilancio, sanità, formazione		3		
L	Totale altri interventi parte corrente		18	0	0
M	MANOVRA COMPLESSIVA NETTA CORRENTE (M = G - H - I - L)		1.494	1.926	2.301
Parte capitale					
		2006	2007	2008	2009
	Interventi aggiuntivi per lo sviluppo - Opere strategiche				
	Trasversale nord Orte civitavecchia (quota regionale) - Totale intervento 400		54	23	23
	Messa in sicurezza della Salaria 40 mln in 3 anni		10	15	15
	Interventi sull'A24 per 40 mln di euro in 3 anni		10	20	10
	Programma rifiuti - Totale intervento 175 nel settennio 2007-13		25	25	25
	Piano risanamento risorse idriche - Quota regionale 210 mln. Totale intervento 350 nel settennio 2007-13		30	30	30
	APQ Roma regione in materia di mobilità sostenibile - Totale intervento regione 350 in nel 2007-13 su un complessivo importo di 700		50	50	50
	Emergenza abitativa nel Lazio (ad esclusione di Roma)		40	0	0
	Fedilizia sovvenzionata (ATER) - nuove case per 100 mln nel triennio		40	40	20
	Microcredito		3	3	3
	Piccoli comuni - investimenti per 6 mln nel triennio		2	2	2
	Centri storici per 115 mln nel triennio 2007-09		35	40	41



Piano straordinario messa in sicurezza edilizia scolastica per 200 mln complessivi nel 2007-09		30	100	70
sociale dell'informazione 42 mln nel 2007-13		6	6	6
Interventi straordinari - rete dei teatri nel Lazio per 42 mln nel 2007-13		6	6	6
Interventi in materia di sviluppo economico per complessivi 280 mln nel 2007-13		40	40	40
Interventi in materia di logistica di impresa per complessivi 35 mln nel 2007-13		5	5	5
K Totale interventi parte capitale		386	405	346

